

Verbale n. 17 del 10.11.2023

Oggetto: Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente dell'Area funzioni locali – anno 2023.

Oggi 10 novembre 2023, il sottoscritto Revisore dei Conti dell'Unione Terre di Castelli, ricevuta tramite posta elettronica la documentazione, ha esaminato la proposta di determinazione avente ad oggetto "Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente dell'Area funzioni locali – anno 2023".
L'Organo di revisione;

Esaminata e verificata la proposta di determinazione che contiene gli elementi della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

Preso atto che:

- le posizioni all'interno del l'Unione sono definite nel numero di 2;
- la proposta di determinazione di costituzione delle risorse definisce il quadro delle risorse 2023 destinate al fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato dei Dirigenti in servizio, tenuto conto delle disposizioni del nuovo Contratto Collettivo personale Dirigente delle Funzioni Locali, sottoscritto il 17/12/2020;
- le risorse destinate complessivamente per l'anno 2023 permangono nel valore di euro 77.344,49 con invarianza rispetto ai precedenti anni;

Verificata la costituzione delle risorse, avvenuta nel rispetto dei disposti contrattuali vigenti;

Verificato, inoltre, che le risorse sono finanziate integralmente nel bilancio finanziario 2023/2025, e che vi è congruità e coerenza con le previsioni di spesa dell'anno in questione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale dirigente del comparto Funzioni locali;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Considerato che:

- con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 15.03.2023 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023-2025;
- con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 15.03.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 34 del 06.04.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

Visti altresì

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16.11.2022 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

Considerato che:

- l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 non è applicabile alle Unioni di Comuni,
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate 2023 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale dirigente anno 2023 rispetta le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del comparto Funzioni locali ed in particolare il CCNL del 16/11/2022;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate dell'anno 2023 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

ESPRIME

parere favorevole circa la costituzione del fondo delle risorse decentrate – parte stabile e parte variabile - per l'anno 2023;

CERTIFICA

Che i costi derivanti dalla costituzione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2023 per il personale dirigente dell'Unione Terre di Castelli sono compatibili con i vincoli di bilancio per l'esercizio 2023 in quanto regolarmente previsti negli appositi capitoli di spesa, e risultano compatibili con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto vigenti.

Reggio Emilia, 10 novembre 2023.